

SERVIZI SOCIALI INTERCOMUNALI BRA



Città di Bra



Comune di Sanfrè



Comune di
Sommariva Bosco



Comune di
Sommariva Perno



Comune di Santa
Vittoria d'Alba



Comune di
Pocapaglia



Comune di
Narzole



Comune di
La Morra



Città di Cherasco



Comune di
Ceresole d'Alba



Comune di
Verduno

DISCIPLINARE PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE FAMILIARE EROGATO DAL CENTRO PER LE FAMIGLIE DEL COMUNE DI BRA

VISTI

- la Legge Regionale dell'8 gennaio 2004 n.1, all'art. 40, ed in particolare al comma 1, stabilisce che: *“la compartecipazione degli utenti ai costi si applica ai servizi e alle prestazioni sociali richieste, prevedendo la valutazione della situazione economica del richiedente, con riferimento al suo nucleo familiare, attraverso il calcolo degli indicatori della situazione economica equivalente o attraverso altri strumenti individuati dalla Regione”*;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 89-3827 del 4.8.2016 *“Linee guida inerenti finalità e funzioni dei Centri per le Famiglie in Piemonte. Approvazione ai sensi della D.G.R. n. 25-1255 del 30.03.2015.”*, con la quale – tra l'altro - le attività di mediazione familiare sono state individuate come funzioni irrinunciabili dei Centri per le Famiglie, per sostenere le famiglie nel corso del loro ciclo di vita, definendo la mediazione familiare come uno strumento indispensabile dei servizi rivolti ai genitori e alle famiglie, in cui l'evento separativo viene presentato e trattato come una situazione critica nel ciclo di vita di una famiglia;
- il Decreto n. 159 del 5 dicembre 2013, emesso dal Presidente del Consiglio dei Ministri *“Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”* e s.m.i.;
- il Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy n. 151 del 27 ottobre 2023 *“Regolamento sulla disciplina professionale del mediatore familiare”*;
- la D.G.R. N. 10-7724 del 20 novembre 2023, ad oggetto: *“Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sullo schema di decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità di riparto delle risorse del “Fondo per le politiche della famiglia” per l'anno 2023 -Rep. atti n. 100/CU del 26 luglio 2023. Approvazione della scheda attuativa in materia di politiche per la famiglia e criteri per il riparto del finanziamento di cui al DPCM -Dipartimento per le Politiche della Famiglia del 1.8.2023.*

Spesa complessiva euro 2.154.000 a valere su fondi statali. Prosecuzione sostegno alle attività di Call Center Madre Bambino e alle adozioni difficili, spesa complessiva di euro 490.000,00 su capitoli regionali vari del bilancio finanziario gestionale regionale 2023 -2025, annualità 2023 e 2024” .

DATO ATTO CHE

presso il Centro per le Famiglie del Comune di Bra è attivo il Servizio di Mediazione Familiare erogato da consulenti esterni all’Ente in possesso di specifica formazione.

CONSIDERATO CHE

- la Regione Piemonte, con proprie deliberazioni, ha ritenuto opportuno individuare le prestazioni sociali e le prestazioni sociali agevolate, attraverso l’adozione di linee guida rivolte agli enti gestori della funzione Socio-Assistenziale, con la finalità di garantire un quadro omogeneo su tutto il territorio regionale, nell’ambito della materia socio-assistenziale, fermo restando la possibilità per gli enti erogatori di qualificare le singole prestazioni in modo più favorevole al cittadino attraverso i propri regolamenti;
- il principio della compartecipazione degli utenti al costo dei servizi, come concorso privato alla spesa pubblica, proporzionato alle possibilità economiche dei destinatari, quale condizione per un sistema di offerta che garantisca l’equità di trattamento;

tutto quanto sopra premesso, si dispone di adottare il Disciplinare per la fruizione del Servizio di Mediazione Familiare (SMF), nel testo di seguito riportato.

ART. 1) OGGETTO, FINALITA’ E OBIETTIVI

Come dettagliato nel D.M. n. 151/2023 citato in premessa, il SMF prevede l’intervento della figura del Mediatore Familiare (MF) in quanto figura professionale terza e imparziale, con una formazione specifica ai sensi della normativa vigente. Il MF interviene nei casi di cessazione o di oggettive difficoltà relazionali di un rapporto familiare o di coppia prima, durante o dopo l’evento separativo. Il MF opera al fine di facilitare i soggetti coinvolti nell’elaborazione di un percorso di riorganizzazione di una relazione, anche mediante il raggiungimento di un accordo direttamente e responsabilmente negoziato e con riferimento alla salvaguardia dei rapporti familiari e della relazione genitoriale. In presenza di figli minori si pone l’attenzione, in particolar modo, a questioni relative alla gestione ed educazione della prole. Il mediatore si adopera affinché i partner elaborino in prima persona un programma di separazione soddisfacente per sé e per i figli, in cui possano esercitare la comune responsabilità genitoriale, nel rispetto della bigenitorialità.

L’intervento di Mediazione Familiare viene attivato su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

ART. 2) DESTINATARI

La Mediazione Familiare è uno strumento rivolto a coppie in via di separazione e/o a coppie già separate.

Il Servizio è rivolto prioritariamente alle famiglie con minori compresi fra gli anni 0-18 residenti sul territorio dell’Ambito di Bra.

ART. 3) MODALITA’ DI ACCESSO, AVVIO E REALIZZAZIONE DEL PERCORSO DI MF

Gli interessati al percorso di Mediazione Familiare, in carico al servizio sociale, in possesso di provvedimento dell’Autorità Giudiziaria che prevede l’avvio del servizio di mediazione, dovranno

far pervenire al Comune di Bra richiesta individuale di accesso a un primo colloquio informativo tramite e-mail a centrofamiglie@comune.bra.cn.it oppure tramite richiesta telefonica al n. 0172 438171 e compilando apposito modulo – come da fac-simile, ALLEGATO A), parte integrante del presente disciplinare.

A seguito di ricezione di tale richiesta, il MF provvederà a fissare un primo incontro informativo individuale/di coppia. Tale incontro è utile al MF anche al fine di valutare se vi siano i presupposti per l'avvio del percorso mediativo e se non intercorrano i fattori ostativi previsti dal D.M. n. 151/23.

ART. 4) METODOLOGIA DELL'INTERVENTO, MODALITA' DI GESTIONE, REGOLE DA OSSERVARE E CASI DI ESCLUSIONE

Il SMF viene erogato da mediatori familiari professionisti, consulenti dell'Ente, nel rispetto delle norme nazionali e regionali vigenti in materia, con particolare riferimento a quanto previsto dall'articolo 6 del già citato D.M. n. 151/23.

Gli incontri avvengono tra il Mediatore e le parti coinvolte in un contesto di scelta volontaria. La MF non è un percorso coatto, avviene in autonomia dall'Autorità Giudiziaria e/o da altre Istituzioni pubbliche; richiede il rispetto del segreto professionale da parte del Mediatore che non potrà relazionare sui contenuti della MF e, qualora richiesto, potrà comunicare solo se il percorso mediativo sia avvenuto, si sia interrotto oppure non abbia preso avvio. Il percorso di MF ha una durata massima di 10/12 incontri.

Il percorso di MF può avvenire sia in presenza con la coppia che in incontri singoli; in alcune fasi, soprattutto quella iniziale e quella finale, sono previsti alcuni colloqui individuali. Tali incontri sono utili soprattutto nella fase di avvio al fine di stabilire la possibilità di avviare il percorso e di valutare se sussistano eventuali criteri di esclusione e nella fase successiva per approfondire la situazione.

Gli accordi presi in MF sono pensati e costruiti da entrambe le parti e non imposti da terze persone; quando congruenti con le norme in materia (rispetto dei diritti dei figli e delle parti coinvolte) sono riconosciuti e validati dall'Autorità Giudiziaria.

ART. 5) COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA

Per l'accesso al SMF, si ritiene necessario definire i criteri di compartecipazione di ognuna delle parti, in base alla valutazione del reddito, come segue:

- gratuità delle prestazioni nei casi in cui l'ISEE risulti pari o al di sotto di euro 10.140,00;
- per ISEE compreso tra euro 10,141.00 ed euro 15.000,00: compartecipazione pro- capite a seduta € 10,00
- per ISEE compreso tra euro 15.001,00 ed euro 20.000,00: compartecipazione pro- capite a seduta € 15,00
- per ISEE compreso tra euro 20.001,00 ed euro 25.000,00: compartecipazione pro- capite a seduta € 20,00
- per ISEE compreso tra euro 25.001,00 ed euro 30.000,00: compartecipazione pro- capite a seduta € 25,00
- per ISEE pari o superiore ad euro 30.000,00, oppure in assenza di presentazione di certificazione ISEE: compartecipazione pro-capite a seduta € 30,00

Si precisa ulteriormente che:

- la quota di compartecipazione è individuale;
- nel caso in cui non si intenda presentare la propria certificazione ISEE in corso di validità verrà applicata la fascia più alta di compartecipazione;
- il versamento della quota di compartecipazione è indipendente dall'esito dell'intervento e del grado di soddisfazione personale in merito;
- in caso di necessità di un "Accordo" formale, sottoscritto dalle parti per accettazione, che verrà ufficialmente consegnato agli interessati dal Mediatore Familiare a fine percorso, si prevede la compartecipazione forfettaria per il lavoro di preparazione/stesura pari all'equivalente di n. 1 seduta.

ART. 6 - TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. si precisa che il trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento e si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza presentata e per le formalità ad esse connesse. Al presente avviso è allegata l'informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del REG.UE. n. 679/16, a cui si rimanda. Il titolare del trattamento dei dati in fase di gara è il Comune di Bra nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.

ART. 7 - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Disciplinare, si fa rinvio alle norme di legge statale o regionale ed ai Regolamenti comunali attualmente in vigore.

In tutti i casi in cui il presente Disciplinare citi norme di Legge, Regolamento o altre disposizioni che vengano successivamente modificate, integrate o sostituite, il rinvio si intende effettuato alla norma modificata, integrata o sostituita con effetto dall'entrata in vigore della modifica, integrazione o sostituzione.

ART. 8 - PUBBLICITÀ

Copia del presente Disciplinare, a norma dell'art. 22 della legge 7.08.1990, n. 241 sarà tenuta a disposizione del pubblico presso la Segreteria dei Servizi Sociali intercomunali di Bra e sarà inoltre pubblicato sul sito internet del Comune di Bra.

ART. 9- ENTRATA IN VIGORE

Il presente Disciplinare – emanato ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. – entra in vigore dall'esecutività della Deliberazione di approvazione.